

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2706

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA,
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
PETTINATO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1997

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, in merito alle norme sul rappresentante per la sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle cause principali nell'intensissimo susseguirsi di infortuni sul lavoro su tutto il territorio nazionale è da imputare alla disapplicazione della normativa posta a tutela dei diritti dei lavoratori contenuta nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Le dimensioni del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali restano infatti a tutt'oggi, nonostante l'adozione del decreto legislativo n. 626 del 1994, assai ragguardevoli. Sulla base dei dati forniti dall'INAIL, gli infortuni sul lavoro nel 1996 sono stati in totale 864.000, di cui oltre 755.000 nel settore industriale e oltre 108.000 in quello agricolo. Le malattie professionali manifestatesi e denunciate sono state nello stesso 1996 pari ad oltre 29.000 casi, per lo più nell'industria (solo 1.000 casi sono da imputare al settore agricolo). Gli infortuni mortali si attestano ben al di sopra dei 1.000 casi all'anno.

Si tratta di dati sconcertanti che non fanno che sottolineare che siamo ben lontani da un sistema di prevenzione e di protezione dei lavoratori che funzioni a regime.

Un sistema di prevenzione efficace, soprattutto alla luce della disciplina contenuta nel decreto n. 626 del 1994, richiede un perfetto e pieno funzionamento degli organismi centrali e periferici addetti al controllo e alla sicurezza dei lavoratori, nonché un reale coordinamento fra i vari organi preposti a tali funzioni di controllo, ed ancora, l'assolvimento, con adeguate strutture e dotazioni e con forte impegno complessivo, dei compiti a ciascuno attribuiti dalla legge.

Una figura di rilievo, inquadrata dal decreto n. 626 del 1994, nell'ambito dell'intero sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori è il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza, la cui disciplina è dettata dall'articolo 18 del decreto n. 626 del 1994 proprio al fine di garantire un ruolo diretto ai lavoratori nella tutela dei loro diritti. Si deve tuttavia registrare che nella maggior parte dei luoghi di lavoro il rappresentante per la sicurezza ancora non è stato eletto. Il decreto n. 626 del 1994, agli articoli 18 e 19, stabilisce le modalità di costituzione, le funzioni e le prerogative del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. In particolare, per quanto riguarda le modalità di costituzione, la disciplina vigente prevede che il rappresentante per la sicurezza venga eletto direttamente dai lavoratori nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, mentre nelle imprese di dimensioni maggiori l'elezione o la designazione viene effettuata nell'ambito delle rappresentanze sindacali. La normativa è chiaramente orientata nel senso di privilegiare un ruolo attivo delle parti sociali; infatti le disposizioni sul rappresentante per la sicurezza si limitano a definire i caratteri e i diritti minimi, rinviando alla contrattazione collettiva il compito di definire in concreto il numero, le modalità di elezione o designazione, la formazione che deve ricevere, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti di cui il rappresentante deve disporre per lo svolgimento dei propri compiti. Risulta evidente che la realizzazione pratica delle previsioni legislative è strettamente connessa all'esito della contrattazione collettiva che è chiamata a risolvere diversi problemi interpretativi e applicativi delle nuove disposizioni e a compiere consistenti sforzi per assicurare che il sistema prevenzionistico disegnato dal decreto n. 626 del 1994 trovi concreta realizzazione.

In sede di applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto n. 626 del 1994 le parti so-

ciali hanno incontrato numerose difficoltà dovute principalmente alla questione dell'alternativa posta dalla legge tra elezione e designazione del rappresentante per la sicurezza e alla definizione dei rapporti tra questo soggetto e le rappresentanze sindacali.

Per questo motivo riteniamo indispensabile, al fine di consentire l'effettiva elezione dei rappresentanti per la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, svincolare completamente l'elezione di detti soggetti dai meccanismi della contrattazione.

Il disegno di legge che proponiamo permette quindi, mediante una modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n.626 del 1994, di introdurre un metodo di nomina del rappresentante per la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro (sia nelle piccole che nelle grandi aziende) più omogeneo e democratico ponendo direttamente a carico di tutti i lavoratori la facoltà di eleggere e di essere eletti, secondo il principio «tutti elet-

tori tutti eleggibili». Inoltre si provvede a porre un termine di tempo (il 31 dicembre 1998) entro il quale tutte le unità produttive e tutte le aziende dovranno provvedere alla elezione, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di promuovere le azioni necessarie per l'elezione del rappresentante per la sicurezza. Se il termine non verrà rispettato, i datori di lavoro saranno responsabili della mancata nomina e quindi assoggettati alle stesse sanzioni già previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 al comma 1 dell'articolo 89. Ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo sanzionato di promuovere il processo di nomina del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, si depotenziano i meccanismi che portano all'omessa nomina e alla conseguente disapplicazione della normativa vigente in cui è previsto un ruolo attivo e importante al fine della prevenzione e della sicurezza dei lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Elezione del rappresentante
per la sicurezza)*

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono sostituiti dai seguenti:

«1. In tutte le aziende o unità produttive è eletto, entro e non oltre il 31 dicembre 1998, il rappresentante per la sicurezza.

2. Il rappresentante per la sicurezza è eletto a suffragio universale e diretto da parte dei lavoratori al loro interno e dura in carica tre anni. Allo scadere del mandato il rappresentante per la sicurezza è rieleggibile per non più di una volta.

3. Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie ai fini dell'elezione del rappresentante per la sicurezza. Nel caso in cui non si provveda alla elezione del rappresentante per la sicurezza entro il termine di cui al comma 1, i datori di lavoro sono responsabili della mancata nomina e ad essi si applica il comma 1 dell'articolo 89.

4. I lavoratori hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti pari a due ore annue per partecipare ad assemblee su temi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, le quali dovranno essere organizzate nel rispetto delle esigenze della produzione».